

Legge regionale 09 novembre 1998 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 25/11/1998 al 19/04/2001

Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di organizzazione della Direzione regionale dell'ambiente)(1)

1. All'articolo 69, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera i), come aggiunta dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, è abrogata.

2. All'articolo 74, comma 1, della legge regionale 7/1988, la lettera c), come sostituita dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale 43/1990, è abrogata.

3. All'articolo 107, comma 1, della legge regionale 7/1988, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

<<e bis) le attribuzioni della Regione in materia di valutazione di impatto ambientale ed il coordinamento della relativa attività regionale con quella dello Stato e degli Enti locali. >>.

4. All'articolo 108 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1993, n. 11, al comma 1, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

<<c) Servizio della tutela dall' inquinamento atmosferico, acustico e ambientale; c bis) Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento; >>.

5. All'articolo 108 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11/1993, al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

<<d bis) Servizio per la valutazione di impatto ambientale; >>.

6. L'articolo 111 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale 11/1993, è sostituito dai seguenti:

<< Art. 111

1. Il Servizio della tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico ed ambientale:

a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento atmosferico, acustico e di altri inquinamenti ambientali;

b) attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

c) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;

d) provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento di dati relativi all'inquinamento atmosferico ed acustico e di altre forme di inquinamento ambientale;

e) attua gli interventi necessari alla minimizzazione dei fenomeni inquinanti collaborando con le altre Direzioni regionali per gli aspetti igienico-sanitari, di pianificazione territoriale ed industriale.

Art. 111 bis

1. Il Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento:

a) cura la promozione di studi e ricerche finalizzati alla conoscenza della situazione regionale in materia di inquinamento dell'acqua, del suolo e quelli tendenti alla determinazione del fabbisogno e alla ottimizzazione delle infrastrutture civili, nonché attende agli adempimenti regionali in attuazione della legislazione in materia;

b) attende alla programmazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento delle acque e del suolo, di acquedotti, fognature, impianti di depurazione, impianti e reti di interventi, comprese altre strutture civili di carattere primario, che non rientrano nelle attribuzioni di altre Direzioni regionali o di altri Servizi della Direzione regionale dell'ambiente;

c) cura gli adempimenti di competenza in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione;

d) attende all'emanazione di norme regolamentari e tecniche di settore;

e) cura gli altri adempimenti regionali in materia di inquinamento delle acque e del suolo collaborando con la Direzione regionale della sanità per gli aspetti igienico-sanitari di sua competenza, nonché il coordinamento degli interventi e della vigilanza esercitati dagli Enti locali in materia;

f) provvede alla raccolta, all'elaborazione e all'aggiornamento dei dati nelle materie di competenza. >>.

7. Dopo l'articolo 112 della legge regionale 7/1988, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 11/1993, è aggiunto il seguente:

<< Art. 112 bis

1. Il Servizio per la valutazione di impatto ambientale cura, con la collaborazione degli uffici di volta in volta interessati, l'attuazione delle norme nella relativa materia. >>.

Note:

1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, così come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.